

N. R.G. 2617/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE

Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 2617 RGAC, anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, passata in decisione all'udienza del 25 maggio 2026 e vertente

TRA

in persona dell'Amministratore
Unico p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti
ed elettivamente domiciliata presso lo
studio del primo giusta
procura in atti.

OPPONENTE

E

in persona dell'Amministratore
Unico p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Ugo Campese, ed
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Benevento alla
Via Filippo Raguzzini, n.10, giusta procura in atti.



Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del 25 maggio 2026, da intendersi qui interamente trascritto.

Svolgimento del processo

La _____ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo _____ emesso dal Tribunale di Benevento, con il quale, su istanza di

_____ le veniva ingiunto il pagamento della somma di € 29.400,00 oltre interessi come da domanda, nonché spese del procedimento monitorio, a titolo di presunto credito di cui alla fattura n. _____ in virtù di lavori commissionati alla _____

A sostegno dell'opposizione eccepiva la inammissibilità della domanda in quanto già proposta, con titolo connesso, nel giudizio n. R.G. _____ dinanzi al Tribunale di Benevento, il difetto di legittimazione passiva dell'opponente, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta e dei presupposti del diritto di credito e della surrogazione; la mancanza di prova scritta idonea, ex articolo 634 c.p.c., a provare il credito ingiunto; in via riconvenzionale, chiedeva condannare la società _____

_____ al pagamento della somma di € _____ oltre alle spese del giudizio e per lite temeraria.

Instauratosi il contraddittorio, l'opposta contestava i motivi di opposizione chiedendone il rigetto; in via riconvenzionale chiedeva la condanna della opponente per lite aggravata, ex articolo 96, terzo comma, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata.

La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti,



l'acquisizione delle prove testimoniali, nonché del deferito interrogatorio formale.

All'udienza del 25.05.2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, si osserva che sono infondate l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'opponente e quella relativa alla carenza di legittimazione attiva dell'opposta e dei presupposti del diritto di credito e della surrogazione.

Risulta documentalmente provato che la

acquistava, in data un suolo sito nel Comune di per edificare un complesso immobiliare a prevalente destinazione residenziale, denominato

I lavori venivano appaltati, a corpo, alla società per l'importo complessivo di € oltre IVA.

In data 24.08.23 la comunicava la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatore agli obblighi assunti (cfr. PEC del 24 agosto 2023); di conseguenza il cantiere veniva riconsegnato alla committente, in contraddittorio tra le parti, in data 12.09.23 (cfr. verbale di riconsegna del cantiere).

Risulta che successivamente alla risoluzione del contratto di appalto del 2019, in data del 12 giugno 2023, corrispondeva alla la somma di € (cfr. estratti conti correnti doc.



nn.26, 27 e 28).

Alla data di risoluzione del contratto di appalto, i lavori eseguiti dalla società erano pari all' 86,05 % del totale, come da perizia giurata in atti; tale circostanza veniva riconosciuta dalla stessa nel giudizio n. R.G. promosso dalla società opposta per il risarcimento (cfr. alla pagina 10 della prima memoria ex articolo 171 ter c.p.c. del 09/07/24 (cfr. documento numero 29).

Le parti controvertono sul soggetto tenuto al pagamento del corrispettivo degli ascensori oggetto di lite.

Deve premettersi che le cause di opposizione a decreto ingiuntivo vertono sulla fondatezza o meno della domanda monitoria, per cui, una volta superata la prima fase, involgono il merito dell'azione; è opportuno altresì evidenziare che parte opposta agisce in base ad una surroga effettuata dalla società fornitrice degli ascensori, la quale si è rivolta, in prima battuta, all'opponente, considerata sua fornitrice.

In proposito, deve rilevarsi non esservi dubbio che il contratto stipulato tra le odierne parti in causa si configura come appalto a corpo: è pacifico che in tale tipologia di appalto il prezzo per la realizzazione dell'opera è stabilito in modo fisso e invariabile alla stipula e l'appaltatore si impegna a completare l'opera per quella cifra, indipendentemente dalle quantità effettive di materiali o di ore lavorative impiegate. Non vi è dubbio, quindi, che il contratto in oggetto lo stesso comprendeva tutti i lavori necessari per la realizzazione dell'opera (ivi compresi gli ascensori).

Di fatti, dalla perizia giurata depositata in atti, si evince che, tra



le opere ancora da eseguire, vi fosse anche la fornitura l'installazione dell'impianto ascensore (cfr. n. 11 della perizia giurata); di conseguenza, la ., in data 16/09/2023, stipulava con la un nuovo contratto di appalto per il completamento dei lavori.

Va rilevato che tali accadimenti non sono stati contestati dalla società opponente nell'atto introduttivo del presente giudizio.

La Suprema Corte ha ribadito che *“il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”* (Cass. 23 marzo 2022, n. 9439, cit.).

Fatte queste premesse, si ritiene che, dagli atti di causa, emerga chiaramente che il pagamento degli ascensori fosse a carico dell'opponente (il quale, peraltro, ritiene il pagamento non dovuto stante l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto).

Tanto si evince da una lettura attenta degli atti: la

(28 maggio 2024) ha comunicato alla Energy & Group Building S.r.l. e, solo per conoscenza, alla

che la fattura numero 49/24 risultava ancora impagata; a seguito di ciò, il difensore dell'opponente (pec in pari data) ha riconosciuto che la fosse parte contraente del contratto di fornitura ed installazione dei tre impianti ascensori in oggetto, ritenendo, però, che la richiesta andava effettuata alla proprietaria stante l'avvenuta risoluzione del contratto di appalto.



Testualmente, nella menzionata pec di risposta, il difensore dell'opponente ha dichiarato "Non si ignora, di certo, il vincolo contrattuale relativo alla fornitura e (o) all'opera sub-affidata, ma alla luce della azione proposta e della – di fatto già registrata – sostituzione della società nell'esecuzione dei lavori con altra Società (), si richiede, alla proprietaria/committente, alla quale la presente è rimessa per conoscenza e ad ogni altro effetto di legge, anche ex art. 1219 c.c., di provvedere al pagamento".

L'esistenza di tale vincolo è comprovata dall'avvenuto pagamento, da parte opponente, delle fatture numeri 508 del 22/06/23 di € 29.400,00, "prima rata 30 %", e 845 del 9/10/23 di € 39.200,00, "seconda rata 40 %", emesse in favore e pagate dalla (cfr. documento 12), a fronte del costo totale pari ad € 98.000,00.

Del resto, il fatto che l'opponente opponente vorrebbe far rientrare nel contratto di appalto stipulato il 16 settembre 2023 tra e il pagamento oggetto della presente controversia, è smentito dallo stesso suddetto contratto: "*Le parti specificano che nell'importo di cui al punto 4.1. (euro 900.000,00) non è compreso il pagamento della fornitura e posa in opera degli ascensori, della cabina elettrica ed il completamento della fornitura e posa in opera delle balaustre in vetro.*". (cfr. contratto di appalto art. 4 4.2).

Va poi, ancora, evidenziato, ai fini dell'efficacia probatoria, che "*La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le*



parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili". (cfr. sent. Cass. n. 3581/24)

Trattandosi, come nel caso di specie, di fattura elettronica, essa *"è prova idonea a far valere un credito certo, liquido ed esigibile... il formato XML ha una valenza probatoria superiore alla fattura cartacea, rendendo superflua la produzione dell'estratto autentico".*

In conclusione, il pagamento delle fatture, quale acconto sul costo totale degli ascensori, pari ad € 98.000,00, suffraga ulteriormente le precedenti argomentazioni.

Peraltro, secondo la Suprema Corte (Cass.n. 15353/02), "il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare anche implicitamente [...] ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà" e, (Cass. n. 2614/99), non necessita di una dichiarazione espressa, ma può risultare anche da un comportamento concludente "come il pagamento parziale, a titolo di acconto, su un debito di maggiore importo". (cfr. sent. n. 15353/2022).

Infine, le dichiarazioni rese dal teste _____, legale rappresentante della _____ ("ho fornito 3 impianti ascensori alla _____ nel mese di giugno 2023; i



bonifici erano fatti da) suffragano
ulteriormente le considerazioni che precedono.

Pertanto, a fronte di quanto riportato nella PEC del 30.05.24, inoltrata dalla alla società opponente e per conoscenza alla società opposta, *“contrariamente agli accordi presi ed illegittimamente, la non intende provvedere, a differenza delle prime due fatture, al pagamento della fattura 49 del 14 febbraio 2024 di euro 29.400,00, a completamento della fornitura e posa in opera degli impianti di ascensori nell'edificio di Benevento alla Via Aldo Moro...”*, legittimamente la , proprietaria dell'immobile, al fine di ottenere la consegna della documentazione tecnica degli impianti e degli attestati di collaudo, si dichiarava disponibile a provvedere al pagamento della fattura, previa manifestazione di volontà, da parte della , di surrogarla nel corrispondente diritto di credito nei confronti della , come disposto dall'articolo 1201 del Codice Civile.

Surroga effettivamente realizzatasi con il bonifico in atti eseguito il 30 maggio 2024 dalla .

Dalle considerazioni che precedono emerge l'infondatezza della domanda riconvenzionale per la restituzione della somma di € 68.000,00 a titolo di indebito, per il pagamento alla

delle fatture numeri 508 del 22 giugno 2023 di € 29.400,00 (“prima rata 30 % all’ordine”) e 845 del 9 ottobre 2023 di € 39.200,00 (“seconda rata 40 % avviso merce pronta”).

Quanto alla domanda riconvenzionale per il pagamento della somma di € 38.506,02 per le fatture numeri 5E/2021 del 4



agosto 2021 e 4E/2023 del 27 maggio 2023, occorre rilevare che la somma oggetto del presente giudizio è dovuta all'opposta ai sensi dell'articolo 1201 c.c.; il terzo surrogante conserva la medesima posizione del creditore originario, per cui il creditore può opporre in compensazione solo i crediti che vantava nei confronti del creditore originario prima della surrogazione.

Nella specie, il credito oggetto della domanda riconvenzionale è inerente al risolto contratto di appalto a corpo del 6 agosto 2019 e va accertato nel giudizio pendente tra le parti innanzi al tribunale di Benevento ed iscritto al numero di registro generale.

L'opposizione va dunque rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Tutte le altre questioni rimangono assorbite. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla opposizione notificata il 02.09.24, da in persona del legale rappresen p.t. nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., avverso il decreto Ingiuntivo n. , così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione, confermando e dichiarando definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.
- 2) Rigetta la domanda riconvenzionale
- 3) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € per la fase di studio, € per la fase introduttiva, € per la fase istruttoria, € per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA secondo legge.



Benevento 19 giugno 2026

Il Giudice

Dott.ssa A. Genovese

La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Angelamaria Fuccio, funzionario addetto all'Ufficio per
il Processo

